

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA RINUNZIA DEL SINDACO

1 Dicembre 2014

F
N
C

ABSTRACT

La rinuncia (cd. “dimissioni”) del sindaco è l’atto mediante il quale il sindaco, unilateralmente e volontariamente, pone termine all’incarico prima della naturale scadenza dello stesso.

Sul tema il codice civile stabilisce, pur se implicitamente, il principio in virtù del quale il professionista è libero di rinunciare in qualsiasi momento al proprio incarico (art. 2401 c.c.). Si registrano, tuttavia, contrapposte opinioni in merito all’efficacia delle dimissioni del sindaco quando non sia possibile la sua sostituzione con il sindaco supplente.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sostiene, al riguardo, che le dimissioni hanno effetto immediato indipendentemente dalla sostituzione (o meno) da parte del sindaco supplente. Più precisamente, si ritiene che nei confronti dei sindaci dimissionari non sia applicabile la prorogatio della carica, ossia l’istituto per cui la cessazione dalla carica avrebbe effetto solo dal momento della reintegrazione del collegio sindacale. La proroga dell’incarico è, infatti, prevista dal codice civile esclusivamente in caso di scadenza del mandato (art. 2400, co. 1, c.c.). Non può pertanto essere applicata in via analogica alle dimissioni del sindaco. L’orientamento interpretativo accolto dal Consiglio Nazionale, e confermato dalle più recenti pronunce dei giudici del registro, inizia a trovare applicazione anche nelle prassi di alcune Camere di Commercio.

Eppure, parte della dottrina e numerose Camere di commercio non sembrano ancora intenzionate a discostarsi dall’orientamento tradizionale – affermato peraltro anche in alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità benché in applicazione della disciplina ante riforma del diritto societario – secondo il quale, in mancanza di sindaci supplenti, le dimissioni del sindaco diventano efficaci solo nel momento in cui la società provvede a nominare un “nuovo” sindaco in sostituzione di quello dimissionario.

Considerato il perdurante contrasto interpretativo, il documento, oltre a illustrare le caratteristiche della dichiarazione di rinuncia, suggerisce ai sindaci alcuni comportamenti prudenziali da adottare in occasione della rinuncia. I rimedi – predisposti dall’ordinamento per scongiurare la sopravvivenza di una società priva di un sindaco (o di tutti i sindaci) – consentono, inoltre, di garantire la regolare composizione e, soprattutto, il corretto funzionamento dell’organo di controllo interno.

Innanzitutto, le dimissioni del sindaco – meglio se opportunamente motivate – dovranno essere comunicate, mediante lettera a/r o PEC, all’organo amministrativo della società e, per conoscenza, anche al presidente del collegio sindacale e ai sindaci supplenti. Questi ultimi avranno così effettiva notizia del subingresso dell’incarico o potranno assumere tempestivamente la relativa funzione di vigilanza.

Rientra, poi, nei compiti degli amministratori della società richiedere – entro 30 giorni della ricezione delle dimissioni – l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’incarico sindacale.

In mancanza di sindaci supplenti, è dovere degli amministratori convocare tempestivamente l’assemblea dei soci affinché provveda a reintegrare il collegio sindacale. In caso di inerzia, alla convocazione dell’assemblea potranno provvedere, in via sostitutiva, i sindaci rimasti in carica.

Ma che fare nel caso in cui gli amministratori non provvedano a iscriverne nei termini previsti le dimissioni del sindaco?

Il professionista che rinuncia – non più “sindaco” della società in quanto cessato dall’incarico – potrà segnalare direttamente al Conservatore del registro delle imprese la mancata iscrizione. Il Conservatore, una volta accertata la perdurante omissione degli amministratori, potrà così avviare il

procedimento d'iscrizione d'ufficio previsto dall'art. 2190 c.c., nonché sanzionare gli amministratori.

Il principio dell'immediata efficacia dell'atto di rinuncia consente, inoltre, di delimitare correttamente le responsabilità dei sindaci. Il professionista dimissionario non potrà essere chiamato a rispondere per i danni derivanti da eventuali inadempienze o irregolarità compiute degli amministratori successivamente alla rinuncia all'incarico sindacale (fermo restando il dovere del sindaco – nel corso dell'incarico – di assolvere diligentemente la propria funzione). A sua volta, il sindaco supplente non sarà ritenuto responsabile per i fatti dannosi che si sono verificati quando non era ancora effettivamente in carica.

Il documento illustra, inoltre, le soluzioni operative applicabili per quanto riguarda il sindaco unico, la rinuncia effettuata dopo la scadenza del mandato o a seguito della variazione del sistema di governance adottato dalla società (in specie con riferimento al venir meno dell'obbligo di nomina dei sindaci nelle s.r.l.). Con l'avvertenza che ad oggi non tutte le Camere di Commercio potrebbero accogliere le soluzioni interpretative prospettate nel documento.

In merito poi alla rinuncia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o del sindaco unico) incaricato della revisione legale dei conti, si esclude l'applicazione della proroga semestrale delle funzioni prevista dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all'organo di controllo interno (art. 1, co. 2, dm. 261/2012). La cessazione anticipata da detti incarichi dovrà comunque essere comunicata anche al registro dei revisori legali.

ABSTRACT

ON CONTROL SYSTEMS IN LIMITED COMPANIES: THE RESIGNATION OF A MEMBER OF THE COLLEGIO SINDACALE

The collegio sindacale is the independent professional supervisory board in charge of statutory audits. It is regulated by Italian company law and includes professional auditors among its members. The member of collegio sindacale is called sindaco.

The sindaco's resignation is the act by which the member of the collegio sindacale unilaterally and voluntarily terminates his mandate before its natural expiry.

On this topic, the Italian Civil Code stipulates, albeit implicitly, the principle by which professionals are free to resign from the engagement at any time (article 2401 of the Italian Civil Code). There are, however, conflicting opinions regarding the effectiveness of the sindaco's resignation when no substitution by a deputy is possible.

In this respect, the Italian accountancy body CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) deems that the resignation will immediately take effect, regardless of the substitution (or non-substitution) by a deputy member. More precisely, in their opinion, resigning members cannot have their mandate extended as a result of the prorogatio, the principle by which the termination of the mandate would apply only at the moment of the reconstitution of the collegio sindacale. The extension of the term of office is, in fact, provided by the Italian Civil Code only in case of mandate expiry (article 2400, paragraph 1, of the Civil Code). It cannot therefore be applied by analogy to the sindaco's resignation. CNDCEC interpretation has been confirmed by the recent decisions of the judges of the register of companies and is beginning to be applied within the procedures of some Chambers of Commerce.

Yet, some interpretations and numerous Chambers of Commerce do not seem willing to depart from the traditional orientation – as stated in some judgments of the supreme court although the rules were applied before company law reform. In the absence of deputy members of collegio sindacale, this interpretation considers that the sindaco's resignation becomes effective only when the company appoints a "new" sindaco to replace the one resigning.

Given the enduring interpretative conflict, the document, apart from illustrating the characteristics of the resignation statement, suggests that, when resigning, the sindaco adopts a prudential behaviour . The remedies – provided by law to avoid the existence of a company without a sindaco (or with no members) – also ensure a standard composition of the internal control body and, especially, its proper functioning.

Firstly, the sindaco's resignation – which should be appropriately motivated – must be communicated by a registered letter or a certified email, to the company's administrative body and, in copy, to the chairman of the collegio sindacale and its deputy members . These latter will thus receive the official communication of the mandate, and will be able to immediately take on their supervisory function.

The company's directors must then request – within 30 days of receiving the resignation – that the mandate termination be recorded with the register of companies. In the absence of deputy members, the directors must promptly convene the shareholders' meeting to restore the collegio sindacale. If no action is taken, the sindaco still in office can convene the meeting instead of the directors.

What can be done if the directors do not record the sindaco's resignation within the terms provided? The resigning professional, who is no longer a sindaco of the company's collegio sindacale since the mandate has terminated – can report the non-registration directly to the Register of companies. The Registrar, having ascertained the directors' continued omission, can start the registration procedure provided for by article 2190 of the Italian Civil Code, and penalize the directors.

The principle of the immediate effectiveness of the act of resignation also allows to properly define the responsibility. The resigning professional cannot be held liable for the damages resulting from any non-compliance or irregularity perpetrated by the directors after his resignation from the mandate as member of the collegio sindacale (notwithstanding his duty – during the mandate – to diligently fulfil his function). In turn, the deputy member shall not be held liable for any harmful act that occurred before he was actually in office.

The document also illustrates the operational solutions applicable to the case of a single sindaco, resignation made after the expiration of the mandate or following a change in the governance system adopted by the company (especially with reference to the absence of the obligation to appoint collegio sindacale in limited liability companies). With the caveat that, to date, not all the Chambers of Commerce could accept the interpretative solutions proposed in the document.

Regarding the resignation of members from the collegio sindacale (or the single sindaco) entrusted with the audit, the application of the half-year extension of functions provided by law only for auditors is excluded, and is not applicable to the internal board (article 1, paragraph 2, Ministerial Decree 261/2012). The advance termination of these mandates must also be communicated to the register of the auditors.

Sommario: 1. La rinuncia del sindaco. – 2. Le modalità. – 3. I destinatari. – 4. La motivazione. – 5. La decorrenza degli effetti. L'esclusione della *prorogatio*. – 5.1. Le soluzioni operative. – 5.2. La rinuncia successiva alla scadenza del termine dell'incarico. – 5.3. La rinuncia del sindaco unico. – 5.4. La variazione del sistema di amministrazione e di controllo. — 6. L'iscrizione nel registro delle imprese. – 6.1. I soggetti legittimati. – 6.2. L'efficacia. – 7. La responsabilità del sindaco. – 8. Gli obblighi di comunicazione in caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. – 9. Il subingresso dei sindaci supplenti.

1. La rinuncia del sindaco

La rinuncia (cd. “dimissioni”) del sindaco è l'atto mediante il quale il sindaco pone termine all'incarico che gli è stato conferito prima della naturale scadenza dello stesso.¹

La possibilità che il sindaco sciogla, anticipatamente e volontariamente, il rapporto che lo lega alla società è riconosciuta dall'art. 2401, co. 1°, c.c. laddove prevede che «In caso di morte, di rinuncia e di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti [...]». La norma, pur se implicitamente, stabilisce il principio in virtù del quale il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento al proprio incarico.²

La rinuncia non necessita, pertanto, di alcuna preventiva accettazione da parte dell'assemblea dei soci³ e – a differenza della revoca del sindaco da parte della società (art. 2400, co. 2°, c.c.) – non presuppone la sussistenza di una “giusta causa”,⁴ né è soggetta ad approvazione da parte dell'autorità giudiziaria.

¹ In merito alla scadenza del sindaco, la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004) ha precisato che i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'assunzione della carica (art. 2400, co. 1°, c.c.).

² Così CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle s.p.a.*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1988, 40.

³ Cass. 9 ottobre 1986, n. 5928. In dottrina si è osservato che la necessità dell'accettazione dell'assemblea potrebbe tuttavia essere stabilita dallo statuto. In tal senso, TEDESCHI, *Sub. art. 2400*, in *Comm. Schlesinger, Il collegio sindacale*, Milano, 1992, 75.

⁴ La mancata previsione normativa del presupposto della “giusta causa” è uno degli elementi che distingue la rinuncia sia dalla revoca del sindaco (art. 2400, co. 2°, c.c.), sia dalle dimissioni del revisore legale dei conti (art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/2537/CEE”), benché anche in occasione della rinuncia all'incarico sindacale sia opportuno fornire adeguata motivazione delle dimissioni (v. *infra* § 4 e 7).

Con riferimento al revisore legale dei conti, deve evidenziarsi che in base alla disciplina attuativa del D.Lgs. n. 39/2010 le dimissioni (e la revoca) del revisore sono possibili solo in presenza di una “giusta causa” tipizzata dal legislatore (artt. 4 e 5 d.m. 28 dicembre 2012, n. 261, recante il “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13, co. 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”). Quanto agli effetti delle cause di cessazione del revisore legale, e a differenza di quanto previsto dal codice civile in tema collegio sindacale, in caso di dimissioni del revisore (e di risoluzione consensuale del contratto di revisione) è espressamente prevista la *prorogatio* del revisore per un periodo massimo di sei mesi. Il legislatore ha stabilito, infatti, che dette cause di cessazione producono l'effetto estintivo del rapporto di revisione a partire dal momento in cui la deliberazione di conferimento del nuovo incarico ad altro revisore diviene efficace e, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di revisione (art. 13, co. 6, D.Lgs. n. 39/2010 e art. 6, co. 1, d.m. n. 261/2012). In ogni caso, la disciplina della cessazione anticipata del revisore e, in particolare, la proroga semestrale dell'incarico di revisione non trovano applicazione nei confronti dei sindaci (v. *infra* § 8).

2. Le modalità

Poiché nulla dispone la legge, la rinuncia del sindaco può – in linea di principio – perfezionarsi in qualsiasi forma purché risulti in maniera inequivoca la volontà diretta alla cessazione dell’incarico.

Tuttavia, considerati gli effetti sulla *governance* societaria e le responsabilità che incombono sui sindaci, appare opportuno che la rinuncia sia espressa in forma scritta e comunicata con un mezzo che ne assicuri l’effettiva ricezione da parte dei destinatari, ad esempio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento⁵ e posta elettronica certificata.⁶

Si ammette, altresì, che la dichiarazione di rinuncia sia resa – per iscritto o anche oralmente – nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci e riportata negli atti della società.⁷ In tal caso, è necessario, anche ai fini probativi, che la dichiarazione di rinuncia sia correttamente trascritta nel verbale dell’adunanza degli organi sociali nel corso della quale il sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni. Deve escludersi, invece, la possibilità che la rinuncia possa essere tacita ovvero perfezionarsi attraverso comportamenti concludenti, quali la mera inattività del sindaco desumibile dalla mancata partecipazione alle riunioni del collegio sindacale o degli organi sociali.⁸

3. I destinatari

La rinuncia è pacificamente qualificata come atto unilaterale recettizio.

Sotto questo profilo, si è posto dunque il problema – variamente risolto nella prassi, in giurisprudenza e in dottrina – di individuare i soggetti ai quali la rinuncia deve essere comunicata.

In linea di principio, la natura unilaterale e recettizia dell’atto impone che esso, per poter avere efficacia, debba essere portata a conoscenza del destinatario degli effetti dell’atto stesso. Ne consegue che, nel sistema societario, la rinuncia diviene efficace dal momento in cui entra nella sfera di conoscibilità della società per il tramite del suo organo amministrativo.⁹

⁵ La lettera raccomandata è di norma inviata all’indirizzo dove è fissata la sede legale della società. Tuttavia, nel caso in cui risulti impossibile o incerto il recapito della corrispondenza postale presso la sede legale, occorre valutare l’opportunità di inviare la comunicazione anche presso altri indirizzi (la sede operativa o amministrativa della società, la residenza degli amministratori, il loro studio professionale, ecc.). Cfr. Trib. Milano 15 luglio 1982, in *Riv. dott. comm.*, 1983, 1010, secondo cui le dimissioni possono essere provate in giudizio mediante produzione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

⁶ Si ritiene, infatti, che l’invio di una comunicazione realizzato mediante la posta elettronica certificata, detta più comunemente PEC, e destinato ad altra PEC, poiché utilizza un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, abbia lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; consentendo quindi l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna (D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005). Si veda www.agid.gov.it.

⁷ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, agg. 2012, e, in particolare, *Norma 1.7. Sostituzione*, reperibili sul sito internet www.commercialisti.it.

⁸ TEDESCHI, *cit.*, 75.

⁹ La dichiarazione di rinuncia opera *ex nunc* e, più precisamente, a decorrere dal momento in cui è stata comunicata all’organo amministrativo. Sembra, tuttavia, ammissibile che nella dichiarazione di rinuncia il sindaco differisca il termine di decorrenza degli effetti della stessa, indicando una specifica (e futura) data a decorrere dalla quale la rinuncia diverrà operativa (perché, ad esempio, solo a partire da quella data il professionista assumerà un incarico incompatibile

Spetta, infatti, agli amministratori gestire e rappresentare la società (artt. 2380-*bis* e 2384 c.c.). Più in particolare, per quanto riguarda la rinuncia del sindaco è in capo agli amministratori che incombe il dovere di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione dall'ufficio del sindaco (art. 2400, co. 3°, c.c.),¹⁰ nonché quello di provvedere a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci quando non sia possibile integrare il collegio mediante il subingresso dei sindaci supplenti (art. 2401, u.c., c.c.).¹¹

La dichiarazione di rinuncia deve essere, dunque, indirizzata all'organo amministrativo,¹² cioè al consiglio di amministrazione (per il tramite del rappresentante legale della società) ovvero all'amministratore unico. In ogni caso, si ritiene opportuno inviare la dichiarazione di rinuncia anche al presidente del collegio sindacale.¹³

Le *Norme di comportamento del collegio sindacale*, emanate dal Consiglio Nazionale, suggeriscono invero di adottare una condotta maggiormente prudentiale, ampliando ulteriormente il novero dei soggetti destinatari. Più nel dettaglio, nei principi di comportamento si raccomanda di inviare la dichiarazione di rinuncia anche ai seguenti destinatari:

- a ciascun amministratore, in presenza di un consiglio di amministrazione;
- ai sindaci effettivi rimasti in carica;
- ai sindaci supplenti.

Occorre, tuttavia, evidenziare che la comunicazione ai predetti "ulteriori" destinatari non incide sull'efficacia della rinuncia (che decorre in ogni caso dal momento in cui l'organo amministrativo ne ha ricevuto comunicazione), ma suggeriscono una "buona prassi" che, sebbene determini in capo al sindaco dimissionario un lieve aggravio procedurale, è volte principalmente a provocare la tempestiva iscrizione della cessazione del sindaco dimissionario e l'effettivo subentro del sindaco supplente.

Non appare pertanto condivisibile l'opinione, pur espressa in alcune isolate sentenze, secondo cui le dimissioni del sindaco – per essere efficaci – devono essere necessariamente comunicate ai sindaci supplenti.¹⁴ In linea di fatto, tale "ulteriore" comunicazione vale esclusivamente a prevenire eventuali incertezze operative in quanto consente al sindaco supplente di avere immediata contezza del suo

con l'incarico sindacale in corso). Viceversa, dovrebbe escludersi la possibilità di "ritirare" la propria rinuncia, dovendosi – in linea di principio – considerare l'atto di rinuncia irrevocabile (una volta comunicato ai destinatari).

Nella *Norma di comportamento 1.6.*, cit, 21, si individua inoltre il criterio da applicare nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio. Stante la natura di atto recettizio, per stabilirne l'ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dall'organo amministrativo.

¹⁰ V. *infra* § 4.

¹¹ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 20.

¹² CNDCEC, *idem*.

¹³ In caso di rinuncia dello stesso presidente del collegio sindacale, la comunicazione può essere inviata al sindaco destinato ad assumere la presidenza del collegio in sostituzione del sindaco dimissionario, ossia il più anziano dei sindaci (art. 2401, co. 2°, c.c.).

¹⁴ In tal senso, Trib. Mantova 25 luglio 2009, con nota di GAETA, in *Società*, 2010, 841; e, pur se incidentalmente, Cass., 4 maggio 2012, n. 6788, con nota di PLATANIA, in *Società*, 2012, 2, 1269, nella quale si afferma che: "proprio il trasferimento di obblighi che comportano le dimissioni del sindaco giustifica ed impone che l'operatività abbia inizio con la comunicazione di esse al sindaco supplente".

subentro alla carica di sindaco effettivo. In linea di diritto, si deve ritenere che sia compito precipuo degli amministratori informare il sindaco supplente, al fine di assicurare la regolare composizione e il corretto funzionamento dell'organo di controllo.

Alla luce delle considerazioni appena svolte si spiega anche quanto disposto dalla *Norme di comportamento del collegio sindacale* che, in attuazione dei doveri di vigilanza *ex art. 2403 c.c.*, raccomandano ai sindaci effettivi rimasti in carica:

- di verificare l'adempimento da parte degli amministratori del dovere di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione del sindaco dimissionario e, in caso di loro inerzia, di provvedere in via sostitutiva (*ex art. 2406, co. 2°, c.c.*);
- di accertare che al sindaco supplente, chiamato a subentrare in luogo di quello dimissionario, sia stata data tempestivamente comunicazione della rinuncia (da parte degli amministratori e, in caso di loro inerzia, da parte dei sindaci stessi) e che questo sia effettivamente a conoscenza dell'assunzione delle relative funzioni.¹⁵

4. La motivazione

In merito al contenuto della dichiarazione di rinuncia, pur nel silenzio della legge, si ritiene opportuno che la rinuncia sia adeguatamente motivata.¹⁶

Sebbene anche la rinuncia immotivata (cd. dimissioni silenti) sia da considerarsi pienamente valida, appare dunque preferibile che la dichiarazione di rinuncia contenga, anche in forma sintetica, l'indicazione delle ragioni – di fatto e/o di diritto – che hanno indotto il sindaco a rinunciare all'incarico. A titolo meramente esemplificativo, e senza pretese di esaustività, la motivazione della rinuncia potrebbe essere ricondotta a:

- la sopravvenuta impossibilità a svolgere l'incarico:
 - a causa dello stato di salute del professionista (grave infortunio, malattia, interdizione);
 - a causa dell'assunzione di nuovi impegni professionali o personali che non consentano al sindaco di dedicare all'incarico tempo e impegno adeguati (in relazione, ad esempio, allo svolgimento dell'attività di vigilanza e alla partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del Consiglio di amministrazione e alle assemblee);
- la sopravvenienza di cause idonee a compromettere l'indipendenza del sindaco ovvero di cause di decadenza o di incompatibilità previste dal codice civile (artt. 2399 e 2409-

¹⁵ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 21.

¹⁶ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 20.

quinquies c.c.), da leggi speciali (quali, ad esempio, quelle disposte dall'art. 148 T.u.f. per le società quotate e dall'art. 36 D.L. n. 201/2011 che impone il divieto di *interlocking* per le società operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario) e dallo statuto;

- il verificarsi di gravi circostanze tali da incidere sulla corretta prosecuzione dell'incarico, ad esempio, a causa:
 - della frapposizione di significativi ostacoli allo svolgimento dell'attività di vigilanza che il collegio sindacale è chiamato ad effettuare ai sensi dell'art. 2403 c.c. Tale circostanza non esonera, tuttavia, il sindaco – nel corso del mandato – dall'espletare la propria funzione con la dovuta diligenza (v. *infra* § 7);
 - del mancato pagamento dei compensi per un periodo significativo, in quanto tale situazione – tenuto ovviamente conto anche delle concrete circostanze che hanno determinato l'inadempimento da parte della società – potrebbe costituire una effettiva minaccia per l'indipendenza del sindaco. Sotto tale profilo, il sindaco dovrebbe valutare la possibilità, con riguardo al caso concreto, che il mancato pagamento dei compensi incida sulla sua capacità di svolgere la funzione di vigilanza in modo obiettivo e indipendente (configurando un rischio “da interesse personale” oppure “da intimidazione”);¹⁷
- il cambiamento della compagine societaria a seguito del quale il sindaco ritenga opportuno dimettersi, pur in mancanza di un obbligo in tal senso, al fine di consentire ai nuovi soci di controllo di scegliere liberamente i componenti del collegio sindacale;
- i cambiamenti operativi e strutturali della società (o del gruppo cui essa appartiene) tali da determinare l'insufficienza dei mezzi e delle risorse a disposizione del professionista oppure l'estraneità rispetto alle competenze e alle esperienze maturate (si pensi al caso del mutamento del settore di attività);
- il conseguimento del diritto al trattamento di pensione.

L'indicazione della motivazione assume particolare rilevanza se si considera che, ad avviso di parte della dottrina, il sindaco che rinuncia all'incarico “senza giusta causa” potrebbe essere chiamato a risarcire il danno eventualmente cagionato alla società.¹⁸

¹⁷ CNDCEC, *Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza*, cit., 11.

¹⁸ Così CAVALLI, *cit.*, 45; TEDESCHI, *cit.*, 76. Al riguardo, si evidenzia che la nomina e la correlativa accettazione dell'ufficio sindacale costituiscono un vincolo giuridico, in base al quale il sindaco ha il dovere di svolgere diligentemente le proprie funzioni per tre esercizi consecutivi. La rinuncia priva di una giusta causa determinerebbe, dunque, l'obbligo di risarcire il danno, in conformità ai principi generali in materia di recesso immotivato (artt. 1727, co. 1°, 2119, co. 1°, e 2237 c.c.).

Sul piano sostanziale, il diritto al risarcimento del danno presuppone, tuttavia, l'effettiva esistenza del danno e di un nesso causale tra l'omesso controllo e il danno, connotandosi diversamente a secondo della qualificazione accordata al rapporto sindaco-società (e quindi a secondo che si configuri un inadempimento dell'obbligazione e dunque una

5. La decorrenza degli effetti. L'esclusione della *prorogatio*

Secondo l'orientamento interpretativo che pare più corretto, accolto dal Consiglio Nazionale¹⁹ e confermato dalle più recenti pronunce giurisprudenziali,²⁰ la rinuncia del sindaco è immediatamente produttiva di effetti.

Ne consegue che la rinuncia determina la cessazione del sindaco dimissionario anche prima della – e indipendentemente dalla – sostituzione da parte del sindaco supplente.

Si deve escludere, in particolare, che nei confronti dei sindaci dimissionari possa trovare applicazione l'istituto della *prorogatio*²¹ che viene tradizionalmente richiamato per escludere la cessazione del sindaco dimissionario nel caso in cui non sia possibile sostituirlo con un supplente.²²

responsabilità di natura cd. contrattuale ovvero un illecito extracontrattuale *ex art.* 2043 c.c.). A parere della dottrina, si potrebbe ipotizzare un danno alla società qualora le dimissioni del sindaco intervenissero in occasione di adempimenti obbligatori del collegio sindacale che risultino indispensabili per il corretto funzionamento della società. Si pensi al caso delle dimissioni dei sindaci proprio a ridosso dell'assemblea che approva il bilancio in quanto la mancanza della relazione dei sindaci potrebbe determinare l'invalidità dell'approvazione del bilancio, specie se non sussistono i termini tecnici necessari affinché i nuovi sindaci possano adeguatamente ottemperare a tale obbligo. Così, BIANCHI, *Dimissioni dei sindaci e decorrenza degli effetti*, in *Società*, 10, 2001, 1229.

¹⁹ CNDCEC (*Norma 1.6, Cessazione dall'ufficio*, cit., 19).

²⁰ Trib. Milano, 2 agosto 2010, n. 42, in *Società*, 2010, 1310, con nota di SALAFIA, in *Giur. it.*, 2011, 577, con nota di CAVANNA; in *Riv. dott. comm.*, 2011, 419, con nota di MAFFEZZONI; in *Giur. comm.*, 2012, II, 171, con nota di RUSSO; nonché Trib. Bari, 02 febbraio 2013, con nota BUSANI-BORALDI, *Società*, 2013, 493, dove si nega che, anche dimettendosi contemporaneamente la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti, ricorra una fattispecie di *prorogatio* della carica sindacale.

Questo orientamento è accolto anche da parte della dottrina. Si vedano SALAFIA, *Cessazione dei sindaci per rinuncia all'ufficio*, in *Società*, 2010, 1312; TALICE, *Applicabilità della prorogatio ai sindaci rinunzianti dopo la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2008, 25; IORIO, *La rinuncia dei sindaci: tra applicabilità della prorogatio e limiti temporali di responsabilità*, in *Notariato*, 2012, 33; nonché le massime del Comitato Notarile Triveneto H.E.1 e I.D.3, rispettivamente in tema di società per azioni e società a responsabilità limitata, consultabili sul www.notaitriveneto.it.

Si segnala, in particolare, *La guida alla presentazione delle domande e delle denunce al registro delle imprese e al r.e.a.*, maggio 2013, elaborata da UnionCamere Toscana, nella quale si afferma che «L'ufficio iscriverà la cessazione del sindaco anche se con i supplenti non è possibile la ricostituzione del collegio sindacale o anche la cessazione di tutto il collegio sindacale, pur in assenza di contestuale nomina».

²¹ In passato, soprattutto prima della riforma del diritto societario, erano sorti contrastanti orientamenti sia in dottrina sia in giurisprudenza in ordine all'applicabilità o meno al sindaco rinunziante della disciplina di cui all'art. 2385 c.c. concernente la *prorogatio* degli amministratori. Nonostante le più recenti pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi dell'immediata efficacia della rinuncia (v. nota precedente), la questione non può tuttavia considerarsi pienamente risolta poiché parte della dottrina continua a ritenere applicabile al sindaco rinunziante l'istituto della *prorogatio*.

Favorevoli alla tesi dalla *prorogatio* anche dopo la riforma del diritto: BUSANI, BORALDI, *Esclusa la prorogatio dei sindaci*, commento a Trib. Bari, 2 febbraio 2013, in *Società*, 2013, 493, ai quali si rinvia per la puntuale ricostruzione dei due contrastanti orientamenti interpretativi; BERTELOTTI, in CAGNASSO-PANZANI (a cura di), *Le nuove S.p.a.*, Bologna 2010, 893; DIVIZIA, *L'istituto della prorogatio applicato al collegio sindacale fra norme imperative e autonomia statutaria*, in *Riv. not.*, 2011, 2; DOMENICHINI, *Commento all'art. 2401*, in NICCOLINI-D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali*, Napoli, 2004, 740; AMBROSINI, *Commento agli artt. 2400-2401*, in COTTINO (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, I, 2004, 885; BENATTI, *Commento all'art. 2401*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, 958; in senso parzialmente difforme MAGNANI, *Commento all'art. 2401*, in MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, 147, che riferisce l'istituto della *prorogatio* al solo caso di dimissioni contestuali dell'intero collegio sindacale.

In giurisprudenza, si segnalano: Cass. 4 maggio 2012, n. 6788, in *Società*, 2012, 1269; Cass. 18 gennaio 2005, n. 941, in *Giust. civ.*, 2006, 2, 1, Tribunale di Mantova, 25 luglio 2009, le quali si riferiscono a vicende comunque verificatesi anteriormente alla riforma e con riferimento alle quali la cessazione del sindaco rinunziante non era stata iscritta nel registro delle imprese, né comunicata al sindaco supplente. Più di recente, Tribunale di Napoli, ord., 4 dicembre 2013, in *Società*, 2014, 482, il quale, pronunciandosi nell'ambito di un procedimento cautelare relativo ad un giudizio di

La soluzione interpretativa proposta riconosce, dunque, ai sindaci (*rectius*, a tutti i sindaci effettivi e supplenti) il diritto di porre termine in qualunque momento al rapporto con la società.²³

Pur in assenza di un'espressa indicazione normativa, si ritiene infatti che il momento di efficacia della cessazione dall'ufficio sia direttamente ricavabile dalla lettura del dato testuale.²⁴

In continuità con la disposizione previgente la riforma del diritto societario, l'art. 2401 c.c.:

- stabilisce che «in caso di rinuncia, morte e decadenza dei sindaci subentrano i sindaci supplenti [...]» (art. 2401, co. 1°, c.c.);
- si limita a prevedere che «se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea, perché provveda all'integrazione del collegio medesimo» (art. 2401, u.c., c.c.).

Viceversa, la disciplina della *prorogatio* dell'incarico sindacale è contenuta nell'art. 2400, 1° co., c.c., laddove, con disposizione innovativa rispetto al testo *ante* riforma, stabilisce che «la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito».²⁵

La *prorogatio* è, dunque, meccanismo eccezionale che non può essere applicato – in via analogica – ad altre fattispecie non previste dalla legge e, più in particolare, non può essere applicato al diverso caso della rinuncia del sindaco.²⁶ La forzata permanenza in carica in regime di *prorogatio* rappresenterebbe, infatti, una violazione del diritto di “rinunciare all'incarico” il quale trova conferma nei principi generali contemplati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, sia esso derivante da un contratto di mandato (art. 1727 c.c.), di prestazione d'opera (art. 2237 c.c.) ovvero di lavoro autonomo (art. 2118 c.c.).

Va evidenziato, altresì, che nel quadro normativo *post* riforma, il legislatore ha previsto l'istituto della *prorogatio* del sindaco esclusivamente con riferimento all'ipotesi di cessazione “programmata” dell'incarico sindacale, determinata dalla scadenza triennale dell'organo di controllo. In tale prospettiva,

responsabilità promosso nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ritiene, in motivazione, che la cessazione del sindaco dimissionario parrebbe sia avvenuta solo nel momento in cui l'assemblea ha provveduto a nominare il sostituto poiché il sindaco «non allega l'esistenza di un supplente che gli sia subentrato prima di tale data.»

²² Può accadere, infatti, che la società sia priva di sindaci supplenti in caso di:

- dimissioni contemporanee di tutti i sindaci effettivi (oppure di tutti i sindaci effettivi e supplenti);
- dimissioni di un sindaco effettivo quando non ci siano sindaci supplenti poiché precedentemente o contestualmente dimessi ovvero comunque cessati dall'incarico senza che la società abbia provveduto a reintegrare il collegio sindacale.

²³ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 21 ss.

²⁴ Sulla rilevanza del dato normativo si veda TALICE, *Applicabilità della prorogatio ai sindaci rinunzianti dopo la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2008, 25.

²⁵ Così Trib. Milano, 2 agosto 2010, n. 42.

²⁶ La *prorogatio* dell'incarico assume carattere eccezionale, cioè applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge, anche nell'ambito pubblicistico (a tal riguardo, si vedano Corte costituzionale 4 maggio 1992, n. 208, in *Foro it.*, 1993, I, 59, e il decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, come convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444).

si dovrebbero dunque escludere dalla sfera di applicazione della *prorogatio* le altre ipotesi di cessazione relative a singoli componenti dello stesso (rinunzia, decadenza e ovviamente morte del sindaco).²⁷

Alla luce dell'interpretazione prospettata non pare, peraltro, possa trovare accoglimento il tradizionale assunto cui si ricorre per giustificare la *prorogatio* del sindaco dimissionario e che si ricollega all'esigenza di garantire la continuità di funzionamento dell'organo di controllo, analogamente a quella dell'organo amministrativo (nei confronti del quale l'art. 2385 c.c. impone, in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori, la *prorogatio* degli amministratori dimissionari).

A tal riguardo, si osserva che le esigenze di continuità dei due organi sociali sono significativamente differenti in quanto la mancanza dell'organo amministrativo incide immediatamente sull'operatività della società. Viceversa, con riferimento all'organo di controllo è la stessa legge che, oltre a stabilire un meccanismo automatico di sostituzione del sindaco dimissionario (v. *infra* § 8), prevede che, salvo ricorrano particolari situazioni, l'attività dei sindaci sia svolta rispettando una determinata periodicità (art. 2404 c.c.).²⁸

Inoltre, in caso di dimissioni dell'intero collegio sindacale (oppure di un sindaco privo di un "sostituto") è precipuo dovere dell'organo gestorio attivarsi affinché l'assemblea provveda alla tempestiva sostituzione dello stesso, dovendo gli amministratori – nel caso in cui l'assemblea non riesca ad assolvere tale compito – verificare la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., per mancato funzionamento dell'assemblea ovvero per continua inattività della medesima (si pensi alle ipotesi di mancato raggiungimento dei *quorum* necessari per deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee andate deserte).²⁹

Con riferimento alle s.r.l., il legislatore ha previsto poi un ulteriore rimedio alla mancata integrazione assembleare dell'organo di controllo. Ha introdotto, infatti, un innovativo meccanismo di nomina

²⁷ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 21.

²⁸ Cfr. Trib. Napoli 15 ottobre 2009, in *Foro it.*, 2010, I, 1965, secondo cui «se non è ipotizzabile una *vacatio*, anche breve, dell'organo amministrativo, titolare dei poteri di gestione e quindi della vita operativa della società, è invece ammissibile una *vacatio* dell'organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica, sino al momento dell'assemblea che provveda alla sostituzione»; nonché App. Bologna, 19 luglio 2007, nella quale si afferma che «a differenza degli amministratori (che non possono mancare, altrimenti la società rimane priva di un organo vitale che deve funzionare con continuità: l'art. 2385 c.c. è dunque norma eccezionale), i sindaci sono chiamati a funzioni discontinue, scaglionate nel tempo, onde è possibile un loro avvicendamento anche non simultaneo. Allo stesso modo che per la morte del sindaco anche la rinunzia di costui non può che portare alla sua immediata sostituzione. È pertanto dovere degli amministratori operare in vista della immediata sostituzione dei sindaci deceduti, dimissionari o decaduti. Ne consegue che nessuna responsabilità, ex art. 2407 c.c., può essere attribuita ai sindaci rinunzianti per irregolarità e inadempienze messe in atto (dagli amministratori) in epoca successiva alla rinunzia medesima.».

²⁹ Così, CNDCEC, *Norma 1.5. Cessazione dall'ufficio*, cit., 21 e 22. In senso conforme, v. TALICE, *Applicabilità della prorogatio ai sindaci rinunzianti dopo la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2008, 25 ss.; e già G. DOMENICHINI, *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 1985, 16, 557; BIANCHI, *Gli amministratori di società di capitali*, Padova, 1998, 184; ID., *Dimissioni dei sindaci e decorrenza degli effetti*, in *Società*, 2001, 1233, per il quale ammettere una proroga forzosa del sindaco dimissionario che non voglia o non possa esercitare le proprie funzioni significherebbe mantenere in carica un sindaco che non esercita le sue funzioni.

giudiziale dell'organo di controllo in base al quale, in caso di inerzia dell'assemblea, alla nomina del sindaco (o del sindaco unico) provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 2477, co. 6°, c.c.).³⁰

In conclusione, si esclude che il riconoscimento dell'efficacia immediata della rinuncia del sindaco possa determinare, come paventato da una parte della dottrina, la sopravvivenza di una società priva di uno dei componenti dell'organo di controllo (o tutti) poiché l'ordinamento ha predisposto adeguati rimedi affinché questa situazione di stallo non si verifichi.

Eppure, il contrasto interpretativo non può considerarsi definitivamente risolto poiché parte della dottrina e numerose Camere di commercio continuano a considerare applicabile l'orientamento tradizionale secondo il quale, in mancanza di sindaci supplenti, le dimissioni del sindaco diventano efficaci solo nel momento in cui la società ha provveduto a reintegrare il collegio sindacale. Di tal che nella prassi può ancora accadere che la richiesta di iscrizione della cessazione anticipata venga accolta dal Conservatore del registro delle imprese solo se con i sindaci supplenti è possibile reintegrare il collegio sindacale o, in caso di cessazione di tutto il collegio sindacale, in presenza di contestuale nomina dei "nuovi" sindaci effettivi e supplenti.

5.1. Le soluzioni operative

Con riferimento alla cessazione anticipata dei componenti del collegio sindacale, si individuano le seguenti soluzioni operative.

1. In caso di rinuncia di un solo sindaco effettivo,
 - qualora sia possibile la sostituzione del sindaco dimissionario con il sindaco supplente, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso (automatico) del sindaco supplente;³¹
 - qualora ciò non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti³², l'organo amministrativo deve tempestivamente convocare l'assemblea dei soci affinché provveda a reintegrare il collegio sindacale, nominando un sindaco effettivo e i sindaci supplenti in sostituzione di quelli cessati.

³⁰ In tal senso, CNDCEC, *Norma 1.5. Cessazione dall'ufficio*, cit., 22. Il Consiglio Nazionale ritiene, dunque, che l'intervento suppletivo del tribunale possa essere attivato in relazione a "tutti" i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo previsti dall'art. 2477, co. 3°, c.c. A tale condivisibile soluzione interpretativa si perviene mediante un'applicazione estensiva di quanto disposto dall'art. 2477, co. 6°, c.c. poiché la norma si riferisca testualmente ai soli casi in cui vengono superati i «limiti» che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo. Sul punto sarebbe dunque auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore. Sul tema della nomina da parte del tribunale e dei soggetti legittimati a richiederla si rinvia a CNDCEC, *Circolare N. 17/IR, Le modifiche al codice civile apportate dal D.lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata applicazione*, 14 Aprile 2010, 8, le cui considerazioni, pur se riferite al previgente testo dell'art. 2477 c.c., rimangono ancora attuali.

³¹ Su questa soluzione si registra un orientamento giurisprudenziale costante. V. Cass., 18 gennaio 2005, n. 941.

³² V. nota 22.

2. In caso di rinuncia di tutti i sindaci effettivi e supplenti, l'organo amministrativo deve tempestivamente convocare l'assemblea dei soci affinché provveda a ricostituire il collegio sindacale, nominando i "nuovi" sindaci effettivi e supplenti in sostituzione di quelli cessati.

In sintonia con l'orientamento interpretativo accolto dal Consiglio Nazionale, nei predetti casi la cessazione dall'incarico ha effetto immediato e, conseguentemente, dovrebbe essere tempestivamente iscritta nel registro delle imprese.

Si ribadisce, tuttavia, che ad oggi non tutti i conservatori del registro delle imprese accolgono le prospettate soluzioni interpretative e operative.

5.2. *La rinuncia successiva alla scadenza del termine dell'incarico*

Una volta esclusa la *prorogatio* del sindaco dimissionario, ci si potrebbe domandare se il sindaco "in *prorogatio*" per scadenza del termine dell'incarico possa o meno rinunciare all'incarico e quali siano gli effetti della sua rinuncia (specie nel caso in cui non vi siano sindaci supplenti che lo sostituiscano).

Conformemente all'orientamento interpretativo proposto che riconosce al sindaco il diritto di recedere "in qualsiasi momento" dall'incarico assunto, si dovrebbe ritenere che, anche laddove la rinuncia intervenga successivamente alla scadenza del triennio di durata dell'incarico, il sindaco in *prorogatio* sia libero di rinunciare all'incarico, rendendo immediatamente efficace la propria cessazione.

In altre parole, a rigore, la rinuncia "alla *prorogatio*" (ossia la rinuncia operata dopo la scadenza del termine triennale dell'incarico) dovrebbe produrre gli stessi effetti della rinuncia all'incarico durante l'arco cronologico del mandato (determinando la cessazione anticipata dell'incarico rispetto al termine "prorogato" di scadenza). Il principio, peraltro, troverebbe applicazione nei confronti di tutti i sindaci (effettivi e supplenti) in *prorogatio*.³³

A livello operativo, si dovrebbero applicare conseguentemente le medesime soluzioni precedentemente individuate che, in caso di assenza di sindaci supplenti, impongono agli amministratori di attivarsi tempestivamente affinché la cessazione anticipata del sindaco sia iscritta nel registro delle imprese e l'assemblea dei soci provveda a integrare (o ricostituire) il collegio sindacale.

Tuttavia, anche con riferimento alla rinuncia successiva alla scadenza del termine dell'incarico, occorre avvertire che la soluzione prospettata potrebbe non essere accolta dai conservatori del registro delle imprese, che non intendano discostarsi dall'orientamento tradizionale.

³³ In tal senso CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio, cit.*, 21, nonché le massime del Comitato Notarile Triveneto H.E.1 e I.D.3, *cit.*

5.3. *La rinuncia del sindaco unico*

Con riferimento alla rinuncia dell'organo di controllo monocratico nominato nelle s.r.l., va preliminarmente osservato che nei confronti del cd. "sindaco unico" valgono le medesime regole contemplate per il collegio sindacale, benché declinate in una dimensione monocratica.³⁴

A livello operativo, in applicazione dell'orientamento interpretativo proposto, si deve ritenere che:

- il sindaco unico è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico;
- la rinuncia del sindaco unico ha effetto immediato, dovendosi escludere anche nei confronti dell'organo di controllo monocratico l'applicazione dell'istituto della *prorogatio*.

Occorre tuttavia evidenziare che, a differenza di quanto previsto per il collegio sindacale, per il sindaco unico non è stata normativamente prevista la nomina di un sindaco (unico) supplente.³⁵ Ciò comporta che nei confronti dell'organo di controllo monocratico non possa – di regola – trovare applicazione il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 2401 c.c. (fatta eccezione per le s.r.l. il cui statuto preveda espressamente la nomina di un sindaco supplente, benché non obbligatoria per legge).

In caso di rinuncia del sindaco unico si applicherà, dunque, la soluzione operativa, precedentemente individuata *sub 2)*, che impone agli amministratori di attivarsi tempestivamente affinché la cessazione anticipata del sindaco unico sia iscritta nel registro delle imprese e l'assemblea dei soci provveda al conferimento dell'incarico di controllo (e salva la possibilità, in caso di inerzia, di attivare il meccanismo di nomina giudiziale previsto dall'art. 2477, co. 6°, c.c.).

Si avverte, tuttavia, che le prospettate soluzioni operative potrebbe non essere accolte da alcuni conservatori del registro dell'imprese, i quali, in conformità all'orientamento tradizionale, potrebbe ritenere che la richiesta di iscrizione della cessazione anticipata dell'organo di controllo monocratico sia

³⁴ Più nel dettaglio, a seguito di recenti interventi normativi (artt. 14, co. 13 e 14, L. 183/2011 e 35, co. 2, D.L. 5/2012, convertito nella L. 35/2012), il legislatore ha previsto per le s.r.l. la possibilità che l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo, in luogo del collegio sindacale; non si è, tuttavia, preoccupato di inserire una disciplina *ad hoc* per il cd. sindaco unico, ma si è limitato a stabilire che «in caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni» (art. 2477, co. 5°, c.c.). Si vedano CNDCEC, *Il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. alla luce del decreto semplificazioni*, Nota interpretativa, 24 aprile 2012, 8, reperibili in www.cndcec.it; DEMURO, *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità ed incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. comm.*, 2012, 4, 590; STELLA RICHTER JR., *E pluribus unum*, in *Riv. Soc.*, 2012, 1.

³⁵ Questa soluzione interpretativa muove dal dato testuale della norma che dispone che «l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo» (art. 2477, co. 1°, c.c.). In tal senso, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Parere n. 0180772*, 28 agosto 2012, nel quale si esclude che il registro delle imprese possa iscrivere la nomina di un supplente in caso di adozione da parte della s.r.l. del sistema di controllo interno monocratico; nonché STELLA RICHTER JR., *E pluribus unum*, in *cit.*, nt. 12; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 123, Sindaco unico e collegio sindacale*, 6 dicembre 2011. *Contra* CNDCEC, *Il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. alla luce del decreto semplificazioni*, *cit.*, 8, ove si evidenzia che la nomina di un sindaco (unico) supplente consente, ai sensi dell'art. 2401 c.c., la sostituzione immediata dell'unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell'incarico, garantendo in tal modo l'adeguato svolgimento delle funzioni di controllo. A tal fine, si deve ritenere che, pur se non imposta dalla legge, la nomina del sindaco supplente potrebbe essere stabilita dallo statuto della società.

possibile esclusivamente in presenza di contestuale nomina del “nuovo” sindaco unico (ovvero in caso di contestuale ricostituzione del “nuovo” organo di controllo previsto dalla legge e dallo statuto)

5.4. La variazione del sistema di amministrazione e di controllo

La variazione del sistema di *governance* adottato dalla società solleva alcune perplessità in ordine alle ipotesi in cui la variazione intervenga nel corso del triennio di carica del collegio sindacale (o del sindaco unico). Infatti, accade frequentemente che in tali situazioni i sindaci ritengano opportuno rinunciare all’incarico, pur in mancanza di un obbligo in tal senso, rendendo immediatamente operativa la cessazione dell’organo di controllo. Tuttavia, un’attenta lettura del dato normativo consente di individuare le differenti soluzioni contemplate dal legislatore.

L’adozione dei sistemi di amministrazione e di controllo “alternativi”

Nelle società per azioni, la legge stabilisce che l’effetto della variazione del sistema di amministrazione e di controllo è differito fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata, salvo che la deliberazione stessa disponga diversamente (art. 2380 c.c.). Pertanto, si ritiene che nelle società che passano dal sistema di *governance* “tradizionale” ai sistemi c.d. “alternativi”, monistico e dualistico, i sindaci cessino automaticamente dal proprio ufficio a partire dal momento cui la variazione produce i suoi effetti (cioè dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata oppure da quella diversa espressamente prevista nella deliberazione modificativa del sistema di *governance*). Sul piano giuridico, l’adozione del sistema monistico o di quello dualistico configurerebbe dunque una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge, rendendo di fatto superflua l’eventuale rinuncia del sindaco.³⁶

La cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Con riferimento all’assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, ci si chiede se la cessazione dei sindaci si verifichi automaticamente al cessare dei presupposti che impongono *ex art.* 2477, co. 3°, c.c. la nomina obbligatoria dell’organo di controllo³⁷ oppure se debba essere rinviata al momento di scadenza dell’organo di controllo.

Sul punto, sembra corretto che ritenere che quando la cessazione dell’obbligo di “nomina” interviene nel

³⁶ CNDCEC, *Norma 1.5. Cessazione dall’ufficio, cit.*, 19.

³⁷ A seguito delle recenti modifiche normative che hanno condotto all’abrogazione del secondo comma dell’art. 2477 c.c. e, dunque, eliminato il presupposto correlato al capitale sociale (art. 20 D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014), la nomina dell’organo di controllo (o del revisore) è oggi obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2477 c.c. in cui la s.r.l.: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-*bis* c.c.

corso del mandato, i sindaci (o il sindaco unico) permangono in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico (e salva la facoltà del sindaco di rinunciare in qualsiasi momento all'ufficio sindacale).³⁸

Questa soluzione operativa è, invero, avvalorata da un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il termine di durata triennale della carica è inderogabile.³⁹ In secondo luogo, merita di essere sottolineato il dato letterale. L'art. 2477, 3°, c.c. ricollega testualmente la fattispecie genetica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge («la nomina dell'organo di controllo ... è ... obbligatoria se ...»). Ciò si pone in perfetta simmetria con la fattispecie estintiva disciplinata dall'art. 2477, co. 4°, c.c. («l'obbligo di nomina dell'organo di controllo ... cessa ...»). Il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per l'obbligatorietà della “nomina” del collegio (o del sindaco unico) non dovrebbe dunque influire sulle sorti del collegio già nominato, eliminando soltanto l'obbligo per l'assemblea di procedere al rinnovo dell'organo di controllo allorquando i sindaci in carica giungano alla naturale scadenza.

Peraltro, non sembra condivisibile la tesi – pur prospettata da un parte della dottrina⁴⁰ – secondo la quale la sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge comporterebbe la decadenza immediata dell'intero collegio in carica per il venir meno dell'obbligatorietà dell'organo di controllo. Ed invero le cause di decadenza del collegio sindacale rispondono ad un principio di tassatività (sono cioè soltanto quelle espressamente previste dalla legge e, più precisamente, le cause previste in tema di ineleggibilità e incompatibilità dall'art. 2399 c.c., nonché le ipotesi di decadenza c.d. sanzionatoria previste dagli artt. 2404, co. 2, e 2405, co. 2, c.c.).

Né il venir meno dei presupposti che determinano l'obbligatorietà della nomina dei sindaci potrebbe a rigore essere qualificato come una “giusta causa” di revoca dei sindaci, da disporsi con delibera assembleare sottoposta a verifica da parte del tribunale (art. 2400, co. 2°, c.c.). Si ritiene, infatti, che i motivi che possono essere considerati giusta causa di revoca attengano esclusivamente alle condotte dei sindaci ovvero ad altri elementi oggettivi che ne impongono la rimozione, non anche alle circostanze e alle esigenze riferibili alla società.

Al riguardo, occorre segnalare che, ancora di recente, il legislatore è intervenuto a modificare la disciplina del sistema dei controlli nelle s.r.l. mediante l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477

³⁸ CNDCEC, *Norma 1.5. Cessazione dall'ufficio, cit.*, 20. La soluzione interpretativa adottata nella citata norma ripropone almeno in parte le conclusioni già espresse nel documento CNDCEC, *Nomina del collegio sindacale nelle S.r.l., art. 2435-bis c.c.*, 15 aprile 2009, 5. Sebbene riferite al previgente testo dall'art. 2477 c.c., le conclusioni tratte in quella sede devono ritenersi applicabili anche all'attuale disciplina dei controlli nelle s.r.l. e pertanto sono di seguito sinteticamente riproposte.

³⁹ Esso, peraltro, è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l'esigenza di funzionamento del collegio sindacale, presidiati, nella s.r.l. come nella s.p.a., dalla stabilità c.d. reale di cui godono i sindaci.

⁴⁰ CAVALLI, *I sindaci, cit.*, 49; *Id.*, *Il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 719; MAINETTI *Sub art. 2477*, in *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, 1077.

c.c.⁴¹ Più nel dettaglio, ha eliminato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo correlato al presupposto del capitale sociale, disponendo altresì che «[...] Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca» (art. 20, co. 8, D.L. 24 n. 91/2014).

Pur non intendendo in questa sede esaminare i numerosi dubbi applicativi sollevati da questa ulteriore modifica all'assetto dei controlli, occorre, tuttavia, precisare che, stante l'*incipit* prescelto dal legislatore («Conseguentemente»), la norma sembrerebbe applicabile esclusivamente ai casi di cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo determinati dalla nuova modifica normativa (vale a dire a quelle società che non sono più obbligate *ex lege* a nominare l'organo di controllo, benché il loro capitale sia pari o inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.). Mentre non dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui vengano meno gli altri presupposti che impongono la nomina dell'organo di controllo (obbligo di consolidazione dei bilanci, controllo di società soggetta a revisione, superamento dei parametri quantitativi per la redazione del bilancio in forma abbreviata).

Indipendentemente dalla linea interpretativa che prevarrà sul punto, deve evidenziarsi che il richiamo all'istituto della "revoca" implica che, per poter acquisire efficacia, la cessazione anticipata del sindaco in ogni caso deve essere disposta con delibera assembleare e successivamente sottoposta ad approvazione da parte del tribunale, sentiti gli interessati (art. 2400, co. 2°, c.c.).

In conclusione, con riferimento all'istituto della rinuncia del sindaco, la soluzione che si riscontra nella prassi in base alla quale, venuti meno i presupposti per l'obbligatorietà del collegio sindacale, tutti i sindaci decidono di rinunciare alla carica, determinando quindi la cessazione immediata del collegio, non è imposta da alcuna disposizione di legge, ma attiene piuttosto ad una valutazione discrezionale dei sindaci anche in considerazione del singolo caso concreto.

6. L'iscrizione nel registro delle imprese

L'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'ufficio di sindaco deve essere richiesta a cura degli amministratori entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia (art. 2400, co. 3°, c.c.).

6.1. I soggetti legittimati

In presenza di un consiglio di amministrazione, legittimato a richiedere l'iscrizione è dunque ciascun componente dell'organo amministrativo.⁴²

⁴¹ vedi nota 36.

⁴² In linea con l'orientamento interpretativo che esclude la *prorogatio*, come già accennato, *La guida alla presentazione delle domande e delle denunce al registro delle imprese e al r.e.a.*, maggio 2013, elaborata da UnionCamere Toscana, stabilisce chiaramente che «L'ufficio iscriverà la cessazione del sindaco anche se con i supplenti non è possibile la

Poiché l'obbligo di iscrizione della cessazione del sindaco è prescritto dalla legge, si ritiene che, in caso di inerzia degli amministratori, possano provvedere, in via sostitutiva, i sindaci (effettivi rimasti in carica) anche individualmente (in base all'art. 2406, co. 2°, c.c. che impone ai sindaci di eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori).⁴³

Deve, invece, escludersi la legittimazione del sindaco dimissionario. In conformità all'orientamento interpretativo qui proposto che esclude, anche in assenza di sindaci supplenti, la *prorogatio* del sindaco, si deve infatti ritenere che il sindaco, una volta comunicata agli amministratori la propria rinuncia, sia da considerarsi automaticamente cessato dall'incarico, non possa più svolgere le relative funzioni, né dunque richiedere l'iscrizione della sua stessa cessazione.⁴⁴

In caso di mancata richiesta dell'iscrizione, il rimedio prestato dall'ordinamento è costituito dal procedimento d'iscrizione d'ufficio della causa di cessazione *ex art. 2190 c.c.*⁴⁵ Presupposto necessario per l'avvio della procedura d'ufficio è tuttavia la "legittima conoscenza" da parte dell'ufficio del registro della mancata iscrizione obbligatoria.⁴⁶ In altre parole, il conservatore del registro delle imprese potrà procedere d'ufficio solo se informato della mancata iscrizione della cessazione del sindaco, a seguito, ad esempio, di apposita sollecitazione in tal senso da parte del sindaco dimissionario oppure perché già risultante dagli atti dell'ufficio.⁴⁷

6.2. L'efficacia

L'iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di rendere conoscibili ai terzi le vicende che riguardano la società.

ricostituzione del collegio sindacale o anche la cessazione di tutto il collegio sindacale, pur in assenza di contestuale nomina».

⁴³ CNDCEC, *Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio*, cit., 21. Trattandosi di un obbligo a carattere sussidiario, il termine per adempiere (pari a trenta giorni) decorre solo dal giorno successivo all'inutile scadenza di quello previsto per gli obbligati principali, gli amministratori.

⁴⁴ Si veda FERRI, *Dimissioni dei sindaci e iscrizione nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 114; IORIO, *La rinuncia dei sindaci: tra applicabilità della prorogatio e limiti temporali di responsabilità*, in *Notariato*, 2012, 33.

⁴⁵ In base a quanto disposto dall'art. 2190 c.c. e dall'art. 16 D.P.R. 7 dicembre 1995, se l'iscrizione (obbligatoria) della rinuncia non è richiesta nei termini di legge, spetta infatti all'ufficio del registro delle imprese attivarsi, invitando – mediante con raccomandata con avviso di ricevimento – gli amministratori a richiederla. L'invito dovrebbe essere rivolto solo agli obbligati, e non ai legittimati in via sostitutiva e dunque non anche ai sindaci (così RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2002, 94). Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro ordina con decreto l'iscrizione d'ufficio, dopo aver accertato la sussistenza della fattispecie soggetta ad iscrizione. Contro il decreto, è proponibile ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio *ex art. 2192 c.c.* Il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione (art. 16, co. 3 e 4, D.P.R. n. 581/1995).

Ancora in tema di rimedi, nel diverso caso del rifiuto, opposto dal conservatore, alla richiesta di iscrizione presentata dagli amministratori, questi ultimi possono proporre ricorso al giudice del registro delle imprese, che decide con decreto (art. 2189 c.c.). Contro il decreto che dovesse confermare il rifiuto, è proponibile ricorso *ex art. 2192 c.c.* dinanzi al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

⁴⁶ Si veda FERRI, cit., 114.

⁴⁷ Cfr. Trib. Milano 28 agosto 2010, cit.; Trib. Bari, 2 febbraio 2013, cit.; Trib. Roma, 24 maggio 2000, in *Nuova giur. civ.*, 2001, I, 241; Trib. Milano, 26 aprile, 1983, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 112.

Gli effetti dell'iscrizione della cessazione del sindaco nel registro delle imprese sono poi quelli propri della pubblicità dichiarativa (e non costitutiva). Ai sensi dell'art. 2193 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese rende pertanto opponibile ai terzi (ad esempio, ai creditori sociali e al curatore in caso di fallimento) la cessazione dell'incarico, indipendentemente della circostanza che i terzi ne abbiano avuto o meno effettiva conoscenza (comportandone la cd. conoscenza legale).⁴⁸

La mancata iscrizione della cessazione del sindaco determina, dunque, un evidente disallineamento fra la situazione giuridica della società interessata (nei confronti della quale la rinuncia è da ritenersi, per quanto precedentemente illustrato, pienamente efficace) rispetto a quella pubblicizzata nel registro delle imprese.

Peraltro, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la mancata iscrizione della cessazione del sindaco può costituire per gli amministratori:

- fonte di responsabilità nei confronti della società, poiché configura un inadempimento dei doveri loro imposti dalla legge;⁴⁹
- fonte di responsabilità "amministrativa", poiché l'omissione degli amministratori è un illecito amministrativo specificatamente sanzionato dall'art. 2630 c.c.⁵⁰

Sotto quest'ultimo profilo, paiono dunque trovare ulteriore conferma le soluzioni operative proposte che ribadiscono come sia compito dell'organo gestorio assicurare il corretto funzionamento della società anche per quanto riguarda la regolare composizione dell'organo di controllo.

7. La responsabilità del sindaco

La tesi dell'immediata efficacia della rinuncia consente, altresì, di individuare correttamente i limiti temporali della responsabilità dei sindaci.⁵¹

⁴⁸ Più precisamente, in base a quanto disposto dall'art. 2193 c.c., la cessazione, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. A rigore, dunque, la società non può opporre ai terzi i fatti che avrebbero dovuto essere iscritti, ma che non ha provveduto a iscrivere. Mentre, la cessazione, una volta avvenuta l'iscrizione, si presume conosciuta da terzi dal momento stesso dell'iscrizione, senza possibilità di prova contraria in quanto i terzi non possono eccepire l'ignoranza di quanto iscritto nel pubblico registro.

⁴⁹ Trib. Milano 28 agosto 2010, n. 42. In tal senso, anche Trib. Monza, 26 aprile 2001, in *Società*, 2001, 1229, ove si giunge ad affermare che «costituisce pertanto grave irregolarità da parte degli amministratori non provvedere nei termini di cui all'art. 2409 c.c. alla pubblicazione dell'avvenuta cessazione dell'ufficio, e rinviare l'adempimento alla nomina del nuovo collegio sindacale».

⁵⁰ Si rammenta che la citata norma punisce l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese, che siano previsti dalla legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Si prevede tuttavia una circostante attenuante se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti; nel qual caso la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

⁵¹ I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 2407, co. 1°, c.c.). La responsabilità dei sindaci è, inoltre, solidale con quella degli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato secondo obblighi riconducibili all'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza (art. 2407, co. 2, c.c.).

In dottrina si distingue, invero, l'efficacia cd. interna della rinuncia, che è determinata dalla comunicazione alla società, dall'efficacia cd. esterna che consegue all'iscrizione della rinuncia nel registro delle imprese.⁵²

I due adempimenti assolvono, infatti, a diverse funzioni:

- la comunicazione della rinuncia alla società – come già precisato – vale a risolvere definitivamente il rapporto che lega il sindaco alla società;
- il meccanismo pubblicitario dell'iscrizione nel registro delle imprese opera esclusivamente ai fini all'opponibilità ai terzi dei fatti iscritti nel pubblico registro (v. *supra* § 6).

Ne discende, in linea di principio e conformemente all'orientamento interpretativo accolto dal Consiglio Nazionale, che nessuna responsabilità *ex art. 2407*, co. 2°, c.c. può essere attribuita al sindaco dimissionario per eventuali inadempienze e irregolarità commesse dagli amministratori successivamente alla ricezione della dichiarazione di rinuncia, a prescindere dall'avvenuta iscrizione (o meno) nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio sindacale (e indipendentemente dall'avvenuta sostituzione da parte del sindaco supplente).⁵³

La rinuncia, una volta comunicata alla società, consente dunque di delimitare l'ambito temporale della responsabilità del sindaco dimissionario il quale, a rigore, non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da atti gestionali successivi alla rinuncia rispetto ai quali egli non era più titolare di alcun potere-dovere di controllo e di reazione.⁵⁴

Come già accennato, nel caso in cui il sindaco abbia rinunciato all'incarico proprio a causa del verificarsi di circostanze di gravità tale da non consentirgli la corretta prosecuzione, le avvenute dimissioni non lo metteranno al riparo da eventuali azioni di responsabilità *ex art. 2407* c.c. qualora – nel corso dell'incarico – il sindaco non abbia assolto diligentemente la propria funzione di vigilanza e non si sia adeguatamente attivato esercitando i poteri-doveri ad esso imposti dalla legge.⁵⁵

⁵² Così IORIO, La rinuncia dei *sindaci: tra applicabilità della prorogatio e limiti temporali di responsabilità*, in *Notariato*, 2012, 33.

⁵³ In tal senso App. Bologna, 19 luglio 2007, secondo cui «È pertanto dovere degli amministratori operare in vista della immediata sostituzione dei sindaci deceduti, dimissionari o decaduti. Ne consegue che nessuna responsabilità, *ex art. 2407* c.c., può essere attribuita ai sindaci rinunzianti per irregolarità e inadempienze messe in atto (dagli amministratori) in epoca successiva alla rinuncia medesima».

⁵⁴ Giunge ad una soluzione difforme, IORIO, *cit.*, 33, secondo il quale muovendo dalla distinzione fra efficacia interna ed efficacia esterna della rinuncia, i limiti temporali di responsabilità dei sindaci varierebbero a secondo dei soggetti che agiscono in responsabilità. Più precisamente, nelle azioni sociali di responsabilità di cui all'art. 2393 e 2393-bis c.c. non potrebbero essere contestati al sindaco effettivo rinunziante le azioni o omissioni commesse dopo la ricezione della rinuncia da parte degli amministratori; mentre nelle azioni di cui all'art. 2394 e 2395 c.c. il dimissionario sarebbe responsabile nei confronti dei creditori sociali sino all'iscrizione nel registro delle imprese. Si può, tuttavia, notare che in base a questa interpretazione si finirebbe per estendere arbitrariamente e esclusivamente a favore della classe creditoria l'ambito temporale di responsabilità del sindaco dimissionario.

⁵⁵ Secondo quanto imposto dalla legge, i sindaci nell'assolvimento della propria funzione di vigilanza devono attivarsi esercitando i penetranti poteri di intervento e di reazione affidati al collegio sindacale (e al sindaco unico) dalla codice civile. Così, a mero titolo esemplificativo, nel caso della colpevole inerzia degli amministratori a fronte del riscontro del compimento di irregolarità oppure a seguito dell'emersione di elementi sintomatici della crisi di impresa il collegio

A sua volta, il professionista che subentra in luogo del sindaco dimissionario non può (evidentemente) essere ritenuto responsabile per i fatti dannosi che si sono verificati antecedentemente all'assunzione della carica sindacale.⁵⁶

Ciò premesso, particolare attenzione dovrebbe essere posta dal sindaco dimissionario nel verificare che gli amministratori abbiano tempestivamente provveduto all'iscrizione dell'avvenuta cessazione nel registro delle imprese, segnalando l'eventuale omissione della pubblicazione al conservatore del registro delle imprese (e che, in mancanza di sindaci supplenti, gli amministratori abbiano altresì provveduto a ricostituire l'organo di controllo interno).

8. Gli obblighi di comunicazione in caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Nel caso in cui il collegio sindacale sia affidata, ai sensi dell'art. 2409-*bis* o dell'art. 2477 c.c., anche la funzione di revisione legale dei conti, la rinuncia all'incarico sindacale deve, altresì, essere comunicata alle competenti autorità di vigilanza e al registro dei revisori legali dei conti.⁵⁷

In proposito, va preliminarmente evidenziato che la rinuncia del componente del collegio sindacale che esercita anche la revisione legale dei conti rimane disciplinata dalle disposizioni del codice civile.

sindacale dovrebbe attivarsi richiedendo agli amministratori l'adozione di adeguate azioni correttive ovvero di opportuni provvedimenti, acquisendo le pertinenti informazioni in ordine all'attuazione degli stessi; segnalando all'assemblea i fatti riscontrati e finanche procedendo a denunciare, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, le irregolarità gestorie al tribunale. V. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, cit.*, e, in particolare, *Norma 3. Doveri del collegio sindacale; Norma 6. Poteri del collegio sindacale; Norma 11. L'attività del collegio sindacale nella crisi di impresa*. Per una ricognizione della casistica più recente in tema di responsabilità dei sindaci si vedano Cass., 13 giugno 2014, n. 13517; Cass. 29 ottobre 2013, n. 24362; Cass., 10 ottobre 2012, n. 23233; Cass., 11 novembre 2010, n. 22911.

⁵⁶ Al riguardo, valorizzando il profilo delle responsabilità gestionali degli amministratori, si potrebbe giungere a sostenere che la società sia tenuta ad avvisare il sindaco del suo subentro in luogo del dimissionario; sicché solo a partire dall'avvenuta ricezione dalla comunicazione il professionista assumerebbe effettivamente l'incarico sindacale e le correlate funzioni e responsabilità (fermo restando che, una volta iscritta nel registro delle imprese, la cessazione anticipata del sindaco diviene opponibile anche allo stesso sindaco supplente; è quindi consigliabile che quest'ultimo verifichi periodicamente la propria posizione all'interno della società). Particolare attenzione deve essere poi posta dai sindaci subentranti nel vigilare in ordine a fatti e operazioni che pur realizzati antecedentemente all'assunzione dell'incarico possono esplicare i loro effetti anche successivamente. Sul punto, a titolo esemplificativo, si rinvia a Cassazione, 15 febbraio 2005, n. 3032, nella quale in tema di approvazione del bilancio di esercizio si afferma che «La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile, comporta la responsabilità dei sindaci anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione. Il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti *ex art. 2403 c.c.*, ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari (art. 2377 c.c.).».

⁵⁷ Va precisato che la competenza a svolgere i compiti in materia di revisione legale dei conti, che il D.lgs. n. 39/2010 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, è stata affidata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, incardinato nel MEF (*ex art. 8, co. 1, lett. n-bis*, e 9, co. 1, lett. f-bis), D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, co. 1, lett. f) e g), D.P.R. n. 173 del 2011).

Il regolamento attuativo dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti (a seguito di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di revisione) dispone espressamente che, nel caso in cui il collegio sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, la cessazione anticipata del sindaco è disciplinata dagli artt. 2400 e 2401 c.c. (art. 1, co. 2, d.m. n. 261/2012).⁵⁸ Ai componenti del collegio sindacale in caso di cessazione anticipata dell'incarico (rinuncia, revoca, decadenza, decesso e sostituzione) si applicano, dunque, unicamente le disposizioni codicistiche. Se ne deve dedurre, più in generale, che le vicende che attengono al singolo sindaco non sono destinate ad interferire con l'attribuzione della "funzione" di revisione all'organo di controllo, inteso nella sua interezza.

In particolare, con riferimento alla rinuncia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o del sindaco unico) incaricato anche della revisione legale dei conti si deve escludere l'applicazione della proroga semestrale delle funzioni prevista esclusivamente per il revisore legale dei conti (art. 13, co. 6, D.lgs. n. 39/2010) e non applicabile all'organo di controllo interno. Anche in queste ipotesi vale, dunque, il principio dell'immediata cessazione dall'incarico sindacale.

Una diversa soluzione è stata, invece, adottata con riferimento agli obblighi informativi previsti in materia di revisione legale dei conti. Le recenti istruzioni ministeriali hanno, infatti, provveduto ad estendere l'obbligo di comunicazione delle cause di cessazione anticipata, previsto in capo alle società assoggettate a revisione e ai revisori legali, anche nei confronti del collegio sindacale (o del sindaco unico) incaricato della revisione legale dei conti. Conseguentemente, la rinuncia ai predetti incarichi non solo dovrà essere comunicata alle competenti autorità di vigilanza, ma comporterà in capo al professionista l'obbligo di aggiornare i dati comunicati al registro dei revisori legali dei conti.

La comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nel dettaglio, con riferimento alle società diverse dagli enti di interesse pubblico (cd. società non EIP),⁵⁹ la determina della Ragioneria generale dello Stato⁶⁰ ha chiarito che, qualora la revisione legale dei conti

⁵⁸ Quanto all'oggetto del regolamento, il decreto ministeriale, dopo avere precisato che le disposizioni attuative disciplinano esclusivamente i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione, stabilisce espressamente che «La cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.» (art. 1 d.m. del MEF del 28 dicembre 2012, n. 261, recante "Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", reperibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it).

⁵⁹ Per gli EIP di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 39/2010 la comunicazione delle cause di cessazione anticipata del revisore deve essere inviata alla Consob, secondo le modalità da essa stabilite con proprio regolamento, nonché anche alle altre autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Ivass), se previsto dalla legislazione di settore.

Quanto all'assetto dei controlli, va rammentato che negli EIP, nelle società controllate da EIP, nelle società che controllano EIP e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale (art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 39/2010). Tuttavia, la Consob, d'intesa con la Banca

sia affidata, ai sensi dell'artt. 2409-*bis*, co. 2°, e dell'art. 2477 c.c., al collegio sindacale, la società assoggetta a revisione legale dei conti “e” il presidente del collegio sindacale sono tenuti a dare comunicazione all'autorità vigilante (ossia al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della RGS) delle cause di cessazione dall'ufficio e della sostituzione del sindaco cessato di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c., con le medesime modalità e tempistiche – “se applicabili” – previste per il revisore legale dei conti (e per la società di revisione legale) dal d.m. n. 261/2012.⁶¹

d'Italia e l'Ivass, può con proprio regolamento esentare in tutto o in parte le società qualificate come EIP dall'obbligo di osservare le disposizioni del decreto stesso (art. 16, co. 5, lett. a, D.Lgs. n. 39/2010) e, più particolare, può individuare le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo da parte di EIP che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo nelle quali la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale (art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 39/2010). Se ne deve dedurre che, in caso di società qualificate come EIP nelle quali la previgente disciplina consentiva di attribuire la revisione legale al collegio sindacale (ad es. le banche di credito cooperativo *ex* art. 52, co. 2-*bis*, Tub), il divieto diverrà operativo esclusivamente nel momento in cui verranno emanati i previsti regolamenti attuativi, e salvo le eventuali esenzioni disposte dalla Consob. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi, continua, dunque, ad applicarsi la previgente disciplina anche con riferimento agli obblighi informativi in caso di cessazione anticipata dell'incarico.

⁶⁰ Determina della RGS del 2 aprile 2013, reperibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it.

⁶¹ Quanto all'individuazione delle società soggette alla revisione, occorre evidenziare che la determina della RGS si riferisce testualmente al solo caso in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. senza richiamare l'art. 2477 c.c. che disciplina l'assetto dei controlli nella s.r.l. Tuttavia, sembra corretto ritenere che si tratti una mera “svista” e che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'organo di controllo interno delle s.r.l. incaricato della revisione legale dei conti.

Questa conclusione appare avvalorata dalla circolare emanata dal MEF-RGS in merito alla comunicazione da parte del revisore della “variazione” degli incarichi svolti nella fase di prima attuazione del registro dei revisori legali dei conti (Circolare n. 34 del 7 agosto 2013, *Prima formazione del Registro dei revisori legali - Determina del Ragioniere Generale dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, reperibile sul sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it). La menzionata circolare ha chiarito, fra l'altro, che sono “soggetti all'obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell'organo di controllo) per i quali è previsto, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro, effettuato in conformità all'art. 14 del menzionato D.Lgs. n. 39/2010 e nel rispetto ai principi di revisione (di cui all'art. 11 del medesimo decreto)”. Precisa, altresì, la menzionata circolare che “non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere, quindi, espressamente conferito al collegio sindacale stesso, ai sensi dell'art. 2409-*bis* e dell'art. 2477, dallo statuto societario”.

Pertanto, in base alla menzionata circolare, non sono soggetti agli obblighi informativi in esame:

- gli incarichi svolti in qualità di componente del collegio sindacale al quale non è espressamente conferito l'incarico di revisione legale dei conti *ex* n. art. 39/2010; anche nel caso in cui sia prevista la nomina nel collegio di un soggetto iscritto al registro dei revisori;
- gli incarichi svolti presso organi interni di controllo degli enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, nei quali i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali sono disciplinati dall'art. 20, D.Lgs. n. 123/2011 (più in particolare si deve ritenere l'obbligo di comunicazione non riguardi, fra gli altri, gli incarichi svolti presso il collegio dei revisori degli enti locali - Comuni e Province, Unioni di Comuni, Comunità montane - disciplinati dall'art. 234 D.lgs. n. 267/2000, TUEL);
- le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, seppure in genere riservate dalla legge agli iscritti al registro della revisione legale.

In relazione all'incarico, i dati che devono essere comunicati sono la durata (occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza individuata in via presuntiva in relazione ai termini di scadenza dell'incarico previsto dalla legge), nonché i relativi corrispettivi. Questi ultimi devono riguardare solo gli importi effettivamente “realizzati dagli iscritti”, vanno inseriti al lordo e in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione (non vanno, pertanto, indicati i compensi relativi all'attività di componente del collegio sindacale relativi all'attività di vigilanza *ex* art. 2403 c.c.).

L'obbligo di comunicazione al MEF-RGS riguarda, dunque, anche le società per azioni e le società a responsabilità limitata le quali, in base alle legge e a quanto disposto dallo statuto in materia di controlli, hanno provveduto ad "internalizzare" la funzione di revisione legale dei conti, affidandola all'organo di controllo interno.

Con riferimento alle s.r.l. si deve peraltro ritenere che siano oggetto di comunicazione:

- la rinuncia del sindaco unico, nonché
- la rinuncia del componente del collegio sindacale (o del sindaco unico) anche nel caso di nomina cd. facoltativa dell'organo di controllo interno *ex art. 2477, co. 1, c.c.*, a condizione che lo svolgimento della funzione di revisione legale di cui al D.Lgs. n. 39/2010 sia affidata all'organo di controllo interno in virtù di una espressa clausola statutaria (ritenendo, dunque, che siano assoggettati all'obbligo di comunicazione e, successivamente, al controllo di qualità tutti gli incarichi di revisione svolti nelle società di capitali in applicazione della disciplina e dei principi di revisione contemplati nel D.Lgs. n. 39/2010).⁶²

Considerato il tenore letterale delle istruzioni ministeriali e il richiamo al criterio di compatibilità, sembra corretto ritenere, altresì, che il soggetto obbligato a comunicare la rinuncia del sindaco (effettivo o supplente) all'autorità di vigilanza, sia l'organo amministrativo della società (e in presenza di un consiglio di amministrazione, ciascun amministratore) in quanto destinatario della dichiarazione di rinuncia, e non dunque il professionista dimissionario. In caso di inerzia degli amministratori, l'obbligo di comunicazione potrà in ogni caso essere adempiuto direttamente dal presidente (in carica) del collegio sindacale,⁶³ nella veste di "portavoce" dell'organo di controllo interno incaricato della revisione (ovviamente se a conoscenza dell'avvenuta rinuncia del sindaco).

In analogia a quanto previsto per il revisore legale dei conti e per la società di revisione legale,⁶⁴ l'obbligo informativo si assolve mediante la trasmissione – via posta elettronica certificata – della

⁶² La soluzione interpretativa proposta appare confermata sia dalla circolare del MEF-RGS (vedi nota precedente) sia dalla recente direttiva comunitaria in materia di revisione legale dei conti (Dir. 2014/56/UE del 16 aprile 2014) che modifica la Dir. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La nuova direttiva amplia, fra l'altro, la definizione di "revisione legale dei conti" al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, *i*) la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché *ii*) la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale. Si rinvia per maggiori approfondimenti a CNDCEC, *La riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, Nota esplicativa*, 3 giugno 2014, reperibile sul sito internet www.commercialisti.it.

⁶³ In caso di rinuncia dello stesso presidente del collegio sindacale, il soggetto legittimato sarà dunque il sindaco che assume la presidenza del collegio in sostituzione del sindaco dimissionario, ossia il più anziano dei sindaci in carica (art. 2401, co. 2°, c.c.).

⁶⁴ L'obbligo di comunicazione è disciplinato, in particolare, dall'art. 13, co. 7, D.lgs. n. 39/2010, e dall'art. 10, co. 2, d.m. n. 161/2012 e dalla determina della RGS del 2 aprile 2013; utili indicazioni operative sono altresì contenute nel sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

rinunzia del sindaco (effettivo o supplente) da effettuarsi nel termine di quindici giorni dalla “presentazione” della rinunzia, ossia dalla comunicazione della stessa alla società.⁶⁵

La comunicazione deve, inoltre, dare notizia dell’avvenuta sostituzione del sindaco, indicando il nominativo del sindaco supplente chiamato a subentrare al sindaco dimissionario.⁶⁶

Le modalità stabilite per adempiere a tale obbligo confermano ulteriormente l’opportunità che, anche ai fini della corretta informativa nei confronti dell’autorità di vigilanza, la rinunzia del sindaco-revisore venga comunicata non solo all’organo amministrativo, ma anche al presidente del collegio sindacale (e eventualmente agli altri sindaci effettivi e supplenti).

Quanto all’efficacia, la comunicazione al MEF-RGS delle cause di cessazione anticipata dell’incarico svolge, dunque, la funzione di semplice “notizia”, non assumendo rilevanza di tipo né dichiarativo né costitutivo.

Sotto tale profilo, è interessante osservare che l’attuale normativa sembra imporre esclusivamente un dovere di informativa nei confronti dell’autorità di vigilanza, senza stabilire alcuna espressa sanzione in caso di inadempimento, né prevedere alcuna possibilità di intervento diretto da parte dell’autorità di vigilanza in merito al conferimento dell’incarico di revisione.⁶⁷

⁶⁵ In base alle modalità di comunicazione attualmente vigenti (v. la determina della RGS del 2 aprile 2013 e le indicazioni fornite nel sito), il messaggio PEC, corredato in allegato dalla rinunzia del sindaco, deve essere trasmesso all’indirizzo PEC indicato sul sito internet istituzionale del MEF (registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it).

Il “documento” recante la dichiarazione di rinunzia del sindaco costituisce, dunque, un allegato necessario della comunicazione. In analogia a quanto previsto per il revisore, si deve ritenere che esso possa essere allegato “in originale” (nel caso ad esempio in cui la dichiarazione di rinunzia sia a sua volta contenuta in un documento informatico inviato mediante PEC dal sindaco dimissionario alla società) oppure “in copia” (il documento cartaceo in tal caso dovrà essere scannerizzato e allegato quindi alla PEC). Nel caso dell’invio di una copia appare consigliabile, stante la funzione “certificativa” attribuita dalle disposizioni attuative al presidente dell’organo di controllo (art. 10, co. 2, d.m. n. 261/2012), che lo stesso ne attesti la conformità all’originale.

Per le dimissioni del revisore, le istruzioni della RGS richiedono, inoltre, che nell’oggetto del messaggio PEC sia indicata la tipologia di comunicazione effettuata con la seguente dizione: “Comunicazione art. 13 D.Lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore”. Viceversa, nessuna indicazione viene fornita in merito all’oggetto del messaggio nel caso di rinunzia del sindaco; si può suggerire che il messaggio riporti in oggetto la seguente indicazione “Comunicazione art.13 D.Lgs. 39/2010. Rinunzia del sindaco art. 2401 c.c.”.

Non vi è poi alcuna indicazione relativamente al contenuto del corpo del messaggio, che quindi è da considerarsi libero. In futuro la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante un’apposita applicazione informatica, ad oggi non ancora disponibile.

⁶⁶ La regola vale ovviamente solo per le situazioni “fisiologiche” in cui sono presenti sindaci supplenti. In assenza di sindaci supplenti, in conformità all’orientamento ivi proposto, l’organo amministrativo si limiterà a trasmettere al registro dei revisori la dichiarazione di rinunzia del sindaco effettivo e si adopererà affinché l’assemblea provveda tempestivamente alla reintegrazione dell’organo di controllo interno (v. *supra* § 5).

⁶⁷ Stante il principio di legalità e di tassatività che regolano le sanzioni amministrative, non pare infatti possibile applicare alla violazione del dovere di comunicazione delle cause di cessazione anticipata di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 la sanzione prevista dall’art. 24 del menzionato decreto che si riferisce al diverso caso della mancata comunicazione delle informazioni al registro dei revisori legali di cui all’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 39/2010. V. *infra*.

La variazione dei dati contenuti nel registro dei revisori

Oltre all'obbligo di comunicare all'autorità di vigilanza i casi di cessazione anticipata dall'incarico, la nuova disciplina della revisione legale dei conti impone ai professionisti l'ulteriore obbligo di tenere costantemente aggiornati i dati comunicati al registro dei revisori legali (art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 39/2010, rubricato "Contenuto informativo del registro").

Più nel dettaglio, le disposizioni che danno attuazione all'art. 7 D.Lgs. n. 39/2010 stabiliscono che gli iscritti al registro dei revisori legali comunicano al MEF-RGS (che peraltro ha affidato la gestione operativa del registro alla Consip S.p.a.) le variazioni dei propri dati anagrafici e dei dati cd. strumentali alla tenuta del registro (artt. 10 ss. d.m. n. 145/2012),⁶⁸ segnalando, in particolare, ogni variazione inerente agli incarichi di revisione in corso.

Ai fini del costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro, il revisore legale è tenuto a comunicare:

- l'assunzione degli incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;
- la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale (art. 11, co. 2, d.m. n. 145/2012).

Simmetricamente, come si evince dalla circolare emanata dal MEF-RGS⁶⁹, in caso di rinuncia all'incarico assunto in un collegio sindacale al quale, ai sensi dell'art. 2409-*bis* e dell'art. 2477 c.c., sia stata affidata la revisione legale dei conti, il professionista è tenuto, altresì, ad aggiornare i dati relativi agli incarichi in corso contenuti nel registro dei revisori, indicandone la cessazione anticipata.

Il soggetto obbligato a comunicare la variazione intervenuta è, dunque, unicamente il sindaco (effettivo o supplente) dimissionario in qualità di iscritto al registro dei revisore legale dei conti.

Quanto alle modalità, la comunicazione della variazione deve avvenire, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta "variazione" si è verificata e, dunque, per la rinuncia dalla ricezione della comunicazione da parte alla società (art. 16 d.m. n. 145/2012).⁷⁰

In merito a questo ulteriore obbligo informativo, occorre evidenziare, in primo luogo, che l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro dei revisori legali non determina l'assolvimento degli obblighi di comunicazione delle cause di cessazione anticipata dell'incarico di cui all'art. 13 D.Lgs. n.

⁶⁸ D.m. del MEF del 20 giugno 2012, n. 145, *Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, reperibile sul sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

⁶⁹ MEF-RGS, Circolare n. 34 del 7 agosto 2013, *cit.*

⁷⁰ La procedura di aggiornamento e modifica degli incarichi è disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it mediante l'accesso all'area riservata che consente agli utenti accreditati di utilizzare l'apposita funzionalità telematica. Cfr. MEF-RGS-Consip, *Guida operativa per la gestione dell'area riservata*, versione 2.0 del 04 aprile 2014, reperibile sul menzionato sito.

39/2010, che, come abbiamo già osservato, deve essere effettuato con specifiche modalità (via posta elettronica certificata) e tempistiche (entro quindici giorni dalla cessazione) ad opera degli amministratori e/o del presidente del collegio sindacale .

In secondo luogo, e a differenza dell'obbligo di comunicazione della cessazione anticipata dell'incarico che risulta priva di apposite sanzioni, va osservato che la ritardata o la mancata comunicazione delle informazioni contenute nel registro da parte dei revisori legali è espressamente sanzionata, poiché al ricorre di tali circostanze il MEF può applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.⁷¹

In conclusione, gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 7 e 13 D.Lgs. n. 39/2010 determinano un'evidente duplicazione e un significativo aggravio degli adempimenti informativi imposti alle società e ai professionisti, poiché l'ordinamento già impone l'iscrizione della cessazione anticipata delle cariche sociali presso il registro delle imprese.

Gli obblighi informativi previsti in materia di revisione sembrano, tuttavia, rispondere alla diversa finalità di garantire ai vari soggetti coinvolti (le competenti autorità di vigilanza, MEF-RGS e Consob, e alla Consip S.p.a.) un più efficace controllo sull'attività di revisione legale dei conti, nonché il costante aggiornamento delle informazioni contenute nel registro dei revisori legali.

Non può peraltro trascurarsi l'importanza che assumono queste informazioni (specialmente quelle relative agli incarichi in corso), le quali *de futuro* rileveranno, fra l'altro, ai fini:

- della conservazione dell'iscrizione nella “sezione attivi” del registro (art. 8 D.Lgs. n. 39/2010);
- della soggezione ai controlli di qualità, dal momento in cui, a seguito dell'emanazione dei previsti regolamenti attuativi, essi diverranno operativi (art. 20 D.Lgs. n. 39/2010).

Ciononostante appare quantomeno auspicabile un migliore coordinamento delle disposizioni attuative volto a promuovere una maggiore semplificazione degli adempimenti per le società e per i professionisti.

⁷¹ In ordine al regime sanzionatorio, la menzionata disposizione, peraltro espressamente richiamata anche dall'art. 16, co. 4, d.m. n. 145/2012, sancisce che il MEF, nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni al registro dei revisori legali di cui all'art. 7 (e anche quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale) può, in considerazione della gravità del singolo caso, applicare le seguenti sanzioni amministrative:

- a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;
- d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
- e) cancellare dal registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

Di seguito, si propone una tabella riassuntiva degli obblighi informativi in caso di rinuncia del componente del collegio sindacale (e del sindaco unico) che svolge la funzione di revisione legale dei conti *ex* D.Lgs. n. 39/2010.

RINUNZIA DEL SINDACO DI COLLEGIO SINDACALE E DEL SINDACO UNICO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI			
Obblighi informativi	Soggetto obbligato	Modalità e termini	Sanzioni
Iscrizione al registro delle imprese <i>ex</i> art. 2400 c.c.	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adempimento Istanza di iscrizione al registro delle imprese ✓ Modalità Mediante la presentazione in via telematica del modello S2 codice atto A08, del modello Intercalare P per ciascun sindaco cessato e della distinta generata con il software Fedra e firmata digitalmente ✓ Termini Trenta giorni dalla comunicazione della rinuncia 	Sanzioni amministrative di cui all'art. 2630 c.c.
Comunicazione della cessazione anticipata <i>ex</i> art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 e disp. att.	Amministratori e/o presidente del collegio sindacale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adempimento: Trasmissione di copia delle dimissioni ✓ Modalità Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Il messaggio PEC può riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 D.Lgs. 39/2010. Rinuncia del sindaco art. 2401 c.c." ✓ Termini Quindici giorni dalla comunicazione della rinuncia 	Non previste
Variazione dei dati contenuti nel registro dei revisori <i>ex</i> art. 7 D.Lgs. n. 39/2010 e disp. att.	Professionista iscritto al registro dei revisori legali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adempimento: Variazione dei dati informativi contenuti nel registro dei revisori ✓ Modalità Mediante l'apposita procedura telematica per la gestione dell'area riservata alla quale si accede dal sito www.revisionelegale.mef.gov.it ✓ Termini Trenta giorni dalla comunicazione della rinuncia 	Sanzioni amministrative di cui all'art. 24 DLgs. 39/2010

9. Il subingresso dei sindaci supplenti

In merito alla sostituzione dei sindaci, l'art. 2401, co. 1°, c.c. dispone che in caso di rinuncia (morte o decadenza) di un sindaco subentrano i supplenti «in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, co. 2°, c.c.»; quest'ultima norma impone, come noto, che almeno un sindaco effettivo e uno supplente siano scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se ne deduce il principio in virtù del quale il sindaco cessato è sostituito dal supplente che consente di mantenere la composizione del collegio prevista dalla legge e, in subordine, da quello più anziano.⁷²

In applicazione di questo criterio di sostituzione, si possono distinguere le seguenti ipotesi:⁷³

- nel caso del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (ove *ex art. 2409-bis* c.c. tutti i sindaci sono necessariamente anche revisori legali), a seguito della rinuncia di un sindaco, subentra il sindaco supplente più anziano di età;
- nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti:
 - se si dimette l'unico sindaco-revisore, subentra il sindaco supplente che sia anche revisore legale dei conti; qualora entrambi i sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori, subentra il sindaco supplente più anziano;
 - se si dimette un sindaco-revisore, ma nel collegio vi è almeno un altro sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori, subentra il sindaco supplente più anziano;
 - se si dimette un sindaco non revisore, subentra il sindaco supplente più anziano.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo eventuali deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci, il quale resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento (art. 2401, co. 2°, c.c.) che provvederà alla nomina del “nuovo” presidente del collegio sindacale (art. 2398 c.c.).

Il meccanismo di sostituzione dei sindaci dimissionari è previsto direttamente dalla legge e opera automaticamente. Non è, dunque, necessaria alcuna specifica accettazione da parte del sindaco supplente, valendo a tal fine l'accettazione resa dal sindaco supplente al momento della nomina.⁷⁴

Si conferma, pertanto, l'importanza che, ai fini del corretto funzionamento del meccanismo di

⁷² CNDCEC, *Norma 1.7. Sostituzione, cit.*, 22.

⁷³ A soluzioni operative parzialmente differenti si perviene in caso di rinuncia (o in caso di cessazione per qualsiasi causa) del sindaco nominato direttamente dallo Stato e da un ente pubblico (art. 2449 c.c.), in quanto il criterio di sostituzione previsto dall'art. 2401 c.c. troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui sussista un supplente di nomina pubblica; in caso contrario, si ritiene che sia necessario chiedere all'ente nominante la designazione di un sostituto. Lo stesso principio trova applicazione anche in caso di nomina di uno o più sindaci da parte dei possessori di possessori di strumenti finanziari. In tal senso, MAGNANI, *cit.*, 152.

Analogamente, nelle società quotate, la sostituzione dei sindaci cessati dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto idonee ad assicurare la presenza dei sindaci c.d. di minoranza, il rispetto dei criteri di riparto fra generi e il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148 t.u.f. e dall'art. 144-*sexies* ss. Regolamento Emittenti. Si veda CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, versione preliminare*, 3 agosto 2012, 33.

⁷⁴ TEDESCHI, *cit.*, 85.

sostituzione, assume la tempestiva comunicazione al sindaco supplente dell'avvenuto subentro.⁷⁵ Qualora poi il sindaco supplente non intenda “accettare” il subentro, dovrà necessariamente dimettersi dall'ufficio di sindaco, comunicando alla società la propria rinuncia; altrimenti rimarrà in carica fino alla sua eventuale sostituzione.

Stabilisce, infatti, l'art. 2401, co. 1°, c.c. che nella “prossima” assemblea (vale a dire la prima assemblea successiva alla cessazione del sindaco effettivo, ancorché convocata per altre ragioni), i soci devono provvedere alla nomina dei “nuovi” sindaci effettivi e di quelli supplenti, necessari per l'integrazione/la ricostituzione del collegio sindacale. Occorre rilevare che i soci possono scegliere liberamente di confermare il sindaco supplente nel ruolo di effettivo oppure di nominare un nuovo sindaco, perché non sussiste alcun obbligo di confermare il sindaco supplente.

I nuovi nominati in ogni caso scadono contemporaneamente ai sindaci già in carica, per questi sindaci dunque la durata della carica sarà inferiore a quella prevista dall'art. 2400 c.c.

Con riferimento al regime pubblicitario, va evidenziato che non dovrebbe essere richiesta alcuna specifica comunicazione al registro delle imprese del subentro del sindaco supplente poiché il meccanismo di sostituzione del sindaco cessato opera automaticamente. In base a quanto disposto dall'art. 2400, co. 3°, c.c., gli amministratori sono invece tenuti a iscrivere la successiva integrazione del collegio mediante la nomina dei “nuovi” sindaci effettivi e supplenti da parte dell'assemblea dei soci.⁷⁶

Come già accennato, nelle s.r.l. che affidano il controllo *ex art. 2477 c.c.* al sindaco “unico” il meccanismo di sostituzione non trova applicazione, in quanto non è normativamente prevista la nomina del sindaco supplente (salva, come accennato, la possibilità di prevedere tale figura in via statutaria).⁷⁷

Marianna Gallucci - 1 dicembre 2014

⁷⁵ V. *supra* § 2.

⁷⁶ In tal senso, il Prontuario degli “*Adempimenti Registro Imprese – 234 casi comuni, Lombardia e Triveneto*”, versione 1.0, 16 maggio 2013. In senso parzialmente diverso le indicazioni della CCIAA di Torino, che pur non ritenendo obbligatoria la comunicazione, prevedono la “facoltà” di iscrivere il subingresso del sindaco supplente.

⁷⁷ V. *supra* § 5.3.